

**MISURA: 222 - PRIMO IMPIANTO DI SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI****AZIONE: REALIZZAZIONE DI SISTEMI SILVOARABILI****1. - DESCRIZIONE DELL'AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

L'Azione intende incentivare la realizzazione di sistemi silvoarabili, al fine di mitigare le conseguenze negative determinate dall'introduzione dell'agricoltura intensiva, che ha determinato la progressiva scomparsa e l'impovertimento di alcuni sistemi tipici del paesaggio agrario, i quali costituivano anche fattori di biodiversità, di diversificazione produttiva e di equilibrio naturale, in quanto regolatori nei confronti dei fattori abiotici e biotici avversi. Il progetto SAFE (Silvoarable Agroforestry For Europe), realizzato nell'ambito del V Programma Quadro di Ricerca e Sperimentazione, ha dimostrato come questi sistemi possano permettere di ottenere vantaggi ambientali ed economici, nella piena compatibilità con la moderna agricoltura. I massimi vantaggi si ottengono inoltre abbinando tali soluzioni a pratiche colturali innovative, come il no - tillage e l'agricoltura di precisione. La presenza di sistemi agroforestali potrà comportare un assorbimento dei nutrienti presenti in eccesso, derivanti dalle coltivazioni agricole (fitodepurazione), oltre che di eventuali prodotti tossici presenti (fitorimediazione). Si avrà inoltre un più favorevole bilancio della CO<sub>2</sub>, legato all'effetto "serbatoio" (sink) esercitato dagli alberi in accrescimento e alla successiva immobilizzazione dovuta all'utilizzo del legname di pregio in opere e manufatti durevoli.

L'Azione consiste nella coltivazione di alberi piantati a file con sesti di impianto ampi, inseriti razionalmente nelle superfici coltivate con usuali o nuove rotazioni agrarie.

L'Azione è correlata, in modo particolare, alla priorità "Cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti", di cui all'art. 16 bis del Regolamento (CEE) 1698/2005<sup>42</sup> e s.m.i., per l'effetto potenziale di riduzione del biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) e per il sequestro del carbonio.

**1.2 - Obiettivi**

- a- Diffusione di specie legnose perenni nell'ambito dell'azienda agricola e zootecnica, al fine di produrre benefici effetti ambientali sul territorio, a vantaggio della collettività e delle imprese.
- b- Mantenimento ed incremento della biodiversità, collegamento funzionale tra habitat residui e ripristinati, difesa del suolo e del patrimonio idrico, miglioramento estetico del paesaggio.
- c- Riduzione del biossido di azoto e sequestro del carbonio a medio e lungo termine, in fase di coltivazione e nel materiale legnoso destinato alla realizzazione di manufatti e opere durature.
- d- Diminuzione dell'erosione superficiale, miglioramento della qualità e regimazione delle acque, ad opera dei sistemi radicali delle specie arboree impiegate.
- e- Miglioramento del mesoclima delle aree intensamente coltivate.
- f- Diversificazione delle attività agricole, mediante l'introduzione e la diffusione di colture legnose.

**1.3 - Ambito territoriale di applicazione**

La Misura potrà essere attuata su tutti i terreni agricoli situati nell'ambito della Regione del Veneto, con le limitazioni descritte al successivo paragrafo 3.2 (Limiti e condizioni).

Sono esclusi dal sostegno i terreni situati in zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005), individuate con Decreto del Dirigente dell'U.C. Sistema informativo Settore Primario e Controllo n. 6/2010, il cui allegato è disponibile nella pagina web:

<http://www.regione.veneto.it/NR/ronlyres/092E0FAF-5C62-4E56-845F-56B335FE697C/0/AllegatoAalDecretoSISP.pdf>.

---

<sup>42</sup> Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUUE n. L 277 del 21.10.2005)

## 2. SOGGETTI RICHIEDENTI

### 2.1 – Descrizione generale

Imprenditori agricoli - singoli od associati<sup>43</sup> - come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009<sup>44</sup>.

### 2.2 – Criteri di ammissibilità

a- Il soggetto che chiede il sostegno dovrà essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di un diritto di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d'intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta. E' escluso il contratto di comodato. Qualora la domanda di sostegno non sia presentata dal proprietario, il conduttore dovrà ottenere un atto di assenso, nel quale il proprietario (od i proprietari, se più di uno) dichiara di autorizzare l'intervento e di essere a conoscenza del vincolo che si instaurerà a seguito della realizzazione della piantagione e delle prescrizioni conseguenti. Alla scadenza del periodo di conduzione, in caso d'inadempienze, si applicheranno le disposizioni previste negli Indirizzi procedurali, di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 reperibile al seguente indirizzo web:

[http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/C6F75324-B90D-468E-B96B-E0798DA925B7/0/DGR1499\\_2011AllegatoA.pdf](http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/C6F75324-B90D-468E-B96B-E0798DA925B7/0/DGR1499_2011AllegatoA.pdf).

L'atto d'assenso dovrà essere ottenuto anche nel caso di comproprietà, a favore del soggetto che sottoscrive la domanda di sostegno.

b- In presenza di concessione o di autorizzazione demaniale l'Autorità concedente dovrà prevedere espressamente la possibilità di realizzare piantagioni di arboricoltura da legno. In caso di cessazione della concessione, l'Autorità dovrà trasferire l'impegno al nuovo concessionario o rinnovare la concessione scaduta.

c- La Misura non può essere realizzata dagli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, ai sensi de Regolamento del Consiglio n. 1698/2005.

## 3. - INTERVENTI AMMISSIBILI ED IMPEGNI PREVISTI

### 3.1 - Tipo di interventi previsti

Lavori ed acquisti necessari alla realizzazione del sistema silvoarabile, con riferimento specifico ai seguenti:

- a- analisi del terreno;
- b- preparazione del terreno;
- c- concimazione di fondo;
- d- tracciamento dei filari;
- e- pacciamatura localizzata;
- f- acquisto e preparazione del materiale di propagazione;
- g- messa a dimora del materiale di propagazione;
- h- protezioni individuali;
- i- acquisto e posa in opera di pali tutori;
- j- irrigazioni;
- k- spese generali .

<sup>43</sup> Ai fini dell'applicazione del presente bando, l'associazione è un organismo con personalità giuridica, costituito ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 (GU 7 dicembre 2000, n. 286) o univocamente individuabile, in base ad un codice fiscale e/o ad una partita IVA

<sup>44</sup> Stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GUUE n. L 030 del 31/01/2009)

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione<sup>45</sup> e dalla DGR 24/6/2008, n. 1659 e s.m.i.<sup>46</sup>.

Tali riduzioni od esclusioni saranno inoltre applicate qualora non siano effettuate le seguenti operazioni successive alla conclusione dell'intervento:

- a- risarcimento delle fallanze;
- b- contenimento della vegetazione concorrente;
- c- irrigazioni di soccorso;
- d- potature di formazione e di allevamento, previste dal Piano di coltura e conservazione, redatto dal progettista in base allo schema approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto Foreste e Parchi) e disponibile all'indirizzo: [http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/19B21733-1E16-4417-968F-643060E1694E/0/Decretoforeste245\\_2010Allegatitecnici.zip](http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/19B21733-1E16-4417-968F-643060E1694E/0/Decretoforeste245_2010Allegatitecnici.zip);
- e- eliminazione, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile, entro tre anni dalla conclusione degli interventi, se lo spessore è inferiore od uguale a 0,08 mm, entro cinque anni se lo spessore è superiore;
- f- interventi fitosanitari, se necessari;
- g- divieto di pascolo.

### 3.2 - Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese previste nel prezzario approvato con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Piani e Programmi del settore Primario n. 30 del 30 dicembre 2009 (disponibile anche all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Prezzari.htm>), entro i limiti in esso indicati.

Rientrano tra le spese ammissibili anche quelle derivanti da prestazioni volontarie di lavoro, nel limite stabilito dagli Indirizzi procedurali. Per tali lavori il progettista dovrà definire il tempo necessario (in ore) per portarli a compimento ed il numero di unità lavorative impiegate, nel rispetto dei limiti e delle tipologie previste dal prezzario regionale.

Le spese generali consistono in spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione e alla contabilità dei lavori. Esse devono essere attinenti ai costi effettivi dell'intervento ed essere imputate in percentuale non superiore al 10% dell'importo della spesa ammissibile, fatte salve le limitazioni contenute negli Indirizzi procedurali.

### 3.3 - Limiti e condizioni

- a- Il sostegno è ammissibile qualora il terreno sul quale sarà attuata la Misura possa essere considerato "agricolo". Un terreno è definito tale se sia stato coltivato per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, per l'ottenimento di prodotti agricoli<sup>47</sup>, in base al Piano di utilizzo. Sono inoltre considerati terreni agricoli le superfici avvicendate, sulle quali non sia praticata, temporaneamente, alcuna coltivazione, purché sia garantito il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009.
- b- Sono esclusi dal sostegno:
  - i prati permanenti ed i pascoli;
  - la coltivazione di abeti natalizi;

<sup>45</sup> del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GUUE n. L 25 del 28.1.2011)

<sup>46</sup> Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007/2013. DM 20.3.2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29.9.2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio, del 20.9.2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)". Disposizioni regionali di attuazione (DM n. 1205/2008).

<sup>47</sup> Elencati nell'Allegato I al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Versione consolidata (GUUE C 83 del 30.3.2010)

- gli ambienti dove l'intervento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
  - i terreni non individuabili con certezza nel sistema catastale.
- c- La scelta delle specie da utilizzare nell'impianto dovrà essere compatibile con i fattori stagionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storica, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio. Nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/147/CE<sup>48</sup> e del Consiglio e 92/43/CEE<sup>49</sup>, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.  
Non potranno essere utilizzate specie arboree innestate per la produzione di frutto.
- d- La superficie d'intervento dovrà appartenere ad una medesima UTE<sup>50</sup>.
- e- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.

### 3.4 – Durata degli impegni / Vincoli

Ai fini dell'attuazione di questa Azione, gli impianti realizzati costituiscono colture legnose specializzate, a norma dell'art. 14 della L.R. n. 52/78<sup>51</sup> e dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227<sup>52</sup>. L'obbligo della loro permanenza sul terreno viene a cessare al compimento del periodo vincolativo, che non potrà essere inferiore ad anni 15, a partire dalla data della richiesta d'accertamento finale dell'intervento. Non è ammesso il governo a ceduo, per tutta la durata del periodo vincolativo.

## 4. - PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

### 4.1 - Importo messo a bando

La disponibilità finanziaria per sostenere i costi d'impianto, resa disponibile con questo bando, è di € 2.000.000,00.

### 4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

- a- nelle zone comprese all'interno della Rete Natura 2000, individuate con DGR 18 aprile 2006, n. 1180<sup>53</sup> e s.m.i., il sostegno sarà concesso nella misura del 90% dei costi ammissibili, purché l'intervento sia realizzato completamente al loro interno;
- b- nelle zone non comprese nel punto precedente, il sostegno sarà concesso nella misura del 80% dei costi ammissibili.

Tenuto conto dell'importo massimo di spesa ammissibile, i sostegni saranno erogati nelle seguenti entità (importi in €/ha):

Descrizione	Densità d'impianto	
	50 piante/ha	100 piante/ha
Spesa ammissibile	1.700	3.100
<b>Entità del sostegno</b>		
Interventi nei siti della Rete Natura 2000	1.530	2.790

<sup>48</sup> Concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUCE 26 gennaio 2010, n. L 20)

<sup>49</sup> Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUCE 22 luglio 1992, n. L 206)

<sup>50</sup> Definita dal DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) (GU 30 dicembre 1999, n. 305)

<sup>51</sup> Legge forestale regionale (BUR n. 43/1978)

<sup>52</sup> Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (GU 15 giugno 2001, n. 137, S.O.)

<sup>53</sup> Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati (BUR n. 45/2006)

Interventi in altri territori	1.360	2.480
-------------------------------	-------	-------

Per densità intermedie, il sostegno sarà determinato in proporzione.

- Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il Regolamento (CE) n. 1998/2006<sup>54</sup>.

#### 4.3 - Limiti di intervento e di spesa

- Non sono ammissibili al sostegno le superfici inferiori ad ha 1 di SAU (al netto di tare, servitù ed altre fasce di rispetto). Non sussistono invece limiti d'intervento superiori. La superficie d'intervento potrà anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,5 ciascuno;
- Eventuali ostacoli che interrompono il sesto d'impianto, ad esempio, radure, strade, carrarecce, capezzagne, fossi, siepi, muri, corsi d'acqua, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche od altri vincoli che comportino l'obbligo di mantenere fasce di rispetto prive di vegetazione legnosa, pur non interrompendo l'accorpamento, determinano una diminuzione della superficie d'intervento.

Si pongono inoltre le seguenti limitazioni:

- per motivi di carattere fitosanitario, la coltivazione in purezza del Noce comune non potrà estendersi su superfici superiori ad ha 3, mentre non è consentita la coltivazione in purezza del Ciliegio;
- gli impianti monoclonali non potranno avere una superficie superiore ad ha 15;
- La densità e le distanze d'impianto sono definite nello schema di Piano di coltura e conservazione.
- Qualora l'intervento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, dovranno essere adottati schemi e sestri d'impianto conformi alle prescrizioni da esse fornite.

#### 4.4 - Termini e scadenze

L'intervento dovrà essere concluso, compreso il pagamento delle spese connesse, entro il 31 dicembre 2013.

### 5. CRITERI DI SELEZIONE

#### 5.1 – Priorità e punteggi

Per le domande presentate, valgono i seguenti criteri di priorità:

Elemento di priorità	Indicatore	Punti
a - Interventi realizzati in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	a - superficie catastale compresa nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, alla DGR n. 2267/2007 <sup>55</sup> e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007 <sup>56</sup>	3
b - Interventi realizzati in siti compresi nella rete Natura 2000	b - superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) <sup>57</sup> e s.m.i.	2
c - Interventi realizzati all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta <sup>58</sup>	c - superficie catastale compresa all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta	1

<sup>54</sup> relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GUUE L 379/5 del 28/12/1996)

<sup>55</sup> Piano di Tutela delle Acque. Approvazione delle norme di salvaguardia (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006; artt. 19 e 28 L.R. 33/1985)

<sup>56</sup> Piano di Tutela delle Acque. Precisazioni (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 e 28 L.R. 33/1985) (BUR n. 88/2007)

<sup>57</sup> Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/1997 (BUR n. 76/2006)

<sup>58</sup> Le aree protette sono quelle considerate dalla L. 6/12/1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette): Parchi nazionali, Riserve naturali (statali e regionali), Parchi naturali regionali. L'elenco ufficiale delle aree naturali protette,

I punteggi indicati non sono cumulabili tra di loro.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità, l'intervento previsto dovrà essere realizzato completamente all'interno di una delle superfici descritte nella tabella.

## 5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

Elemento di preferenza	Indicatore	Ordine
area della superficie d'intervento	area della superficie decrescente	decrescente

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

- 6.1 Il beneficiario del sostegno potrà eseguire gli interventi mediante ricorso a terzi, prestazioni volontarie di lavoro e/o in amministrazione diretta. In quest'ultimo caso impiegherà personale proprio, assunto a tempo determinato, contabilizzato mediante giornale di cantiere e cedolino paga.
- 6.2 Un medesimo soggetto potrà presentare più domande di sostegno, ciascuna riferita ad una singola UTE od, in mancanza, ad una singola unità fondiaria, della quale abbia titolo alla conduzione, specificandone la priorità. In tale caso, tuttavia, sarà possibile concedere il sostegno alle domande successive alla prima, indicata come prioritaria, solamente dopo avere soddisfatto le richieste presentate dai conduttori di una sola UTE o di una sola unità fondiaria.
- 6.3 La sostituzione delle specie previste nella Scheda tecnica di progetto, il cui schema è approvato con decreto del dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, è ammissibile nei casi di subentrata indisponibilità di materiale di propagazione presso i vivai specializzati o nei casi di difficoltà di attecchimento, dovuta a cause imprevedibili al momento della redazione della Scheda stessa, purché siano mantenute inalterate le funzioni e le caratteristiche del popolamento, in particolare la distribuzione relativa tra le specie arboree e quelle arbustive.
- 6.4 La documentazione tecnica allegata alla domanda di sostegno dovrà essere timbrata e sottoscritta da un tecnico abilitato. A tal fine ed in relazione alle caratteristiche progettuali richieste, il professionista dovrà rispettare le competenze che gli sono attribuite dallo specifico ordinamento.
- 6.5 Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386<sup>59</sup>. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263<sup>60</sup>.
- 6.6 Il materiale di propagazione soggetto all'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 19/8/2005, n. 214<sup>61</sup> deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.
- 6.7 Ulteriori disposizioni operative sono contenute negli allegati al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto Foreste e Parchi) n. 245/2010, disponibile all'indirizzo: [http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/19B21733-1E16-4417-968F-643060E1694E/0/Decretoforeste245\\_2010Allegatitecnici.zip](http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/19B21733-1E16-4417-968F-643060E1694E/0/Decretoforeste245_2010Allegatitecnici.zip).

## 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine di accedere al sostegno previsto dalla misura, il richiedente dovrà presentare una domanda entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste negli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, allegando la seguente documentazione:

---

attualmente in vigore, è quello relativo al VI aggiornamento approvato dalla Delibera della Conferenza Stato - Regioni il 17/12/2009, con Repertorio 236/CSR e pubblicato con Decreto del MATTM del 27/4/2010 nel S.O. n. 125 della G.U. n. 115 del 31/5/2010, disponibile all'indirizzo:

[http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/normativa/dm\\_27\\_04\\_2010.pdf](http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf)

<sup>59</sup> Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)

<sup>60</sup> Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

<sup>61</sup> Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005 – S.O. n. 169)

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000<sup>62</sup>;
2. Scheda tecnica di progetto, **in duplice copia**, redatto. La Scheda dovrà illustrare le caratteristiche esecutive dell'intervento e contenere i relativi elaborati, in particolare: computo metrico estimativo, con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, corografia ed estratto di mappa catastale, in scala 1:2.000 od altra scala disponibile in funzione al tipo di catasto, con dettagliata individuazione dell'area d'intervento;
3. per le associazioni di proprietari e i consorzi: provvedimento di approvazione della Scheda tecnica;
4. scheda di richiesta del punteggio da attribuire (contenuta nel modello di domanda);
5. altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti che permettono di ottenere la priorità richiesta;
6. parere ambientale o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciati dall'organo preposto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394<sup>63</sup>, se previsto, qualora l'intervento ricada all'interno di un'area naturale protetta;
7. per gli interventi realizzati in zone golenali: autorizzazione o concessione dell'Autorità competente in materia di demanio fluviale, ove prevista;
8. atto di assenso firmato dal proprietario (o dai proprietari), secondo il modello predisposto da AVePA, qualora l'intervento sia realizzato su superfici condotte da soggetti diversi dal proprietario o nei casi di comproprietà;
9. relazione di Valutazione di Incidenza (o della selezione preliminare - screening), approvata dall'Organismo competente. In mancanza di specifico organismo competente, la Valutazione di Incidenza è approvata dal Servizio Forestale Regionale, qualora l'intervento ricada nei casi previsti dalla DGR 3173/2006. Ai fini dell'approvazione, il richiedente dovrà allegare anche la Scheda tecnica di progetto. La valutazione di incidenza (e la selezione preliminare) non è richiesta qualora gli interventi siano eseguiti al di fuori dei territori della rete Natura 2000, in quanto i medesimi, oltre che svolgere funzioni di carattere ambientale, le quali vanno a migliorare l'uso del suolo, possono essere ricompresi nell'ambito del punto B.VI) dell'allegato A) alla DGR n. 3173/2006.

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3 e 9, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda di sostegno, dovrà essere integrata entro i novanta giorni seguenti la chiusura dei termini.

In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

## 8 - DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del sostegno concesso, il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, oltre alla documentazione prevista negli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, anche la seguente documentazione:

- c) qualora l'intervento non sia conforme alla Scheda tecnica di progetto approvata in fase istruttoria: relazione tecnica finale, **in duplice copia**, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti. Se le variazioni hanno interessato anche la composizione delle specie utilizzate, andrà compilato ed allegato alla relazione il relativo elenco allegato alla Scheda;
- d) qualora l'intervento sia conforme alla Scheda tecnica di progetto approvata in fase istruttoria: dichiarazione del direttore dei lavori, attestante che l'intervento è stato realizzato senza varianti.

Per quanto non espressamente considerato in questo bando, si dovrà fare riferimento agli Indirizzi procedurali ed al Manuale delle procedure predisposto da AVePA.

<sup>62</sup> Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (GU 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.)

<sup>63</sup> Legge quadro sulle aree protette (GU 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.)